



Ufficio Atti Normativi

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO DI CUI AL D.M. 21.5.1998, N. 242

(Emanato con D.R. n. 704/Uff. Pers. del 31 ottobre 1998, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 novembre 1998; modificato con D.R. n. 1046/99-2000 del 30 maggio 2000, pubblicato nel B.U. n. 27 del 18 luglio 2000; modificato con D.R. n. 1064/2004-05 del 22 giugno 2005, pubblicato nel B.U. n. 57 e modificato con D.R. n. 509/2008-09 del 3 giugno 2009, pubblicato nel B.U. n. 81).

ART. 1

Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di insegnamento, ai sensi del D.M. 21.5.1998, n. 242.
In particolare l'Università di Siena, di seguito denominata "Università", secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, *o con fondi aggiuntivi derivanti dall'esterno*, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato *con natura di lavoro autonomo trattato ai fini fiscali secondo quanto previsto dall'art. 53 del TUIR (D.P.R. 22/12/86 n. 917)* incarichi aventi ad oggetto:
 - a) gli insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, *Laurea Magistrale e di Specializzazione* necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
 - b) lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere affidati a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane.
3. Possono essere conferiti contratti di insegnamento senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici con i quali siano state stipulate convenzioni.
4. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
5. Non rientrano tra i contratti di cui al D.M. 21.5.1998, n. 242 e, pertanto, non sono oggetto del presente regolamento, le *attività di supporto e di collaborazione tecnica alla didattica*.
6. **Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 25 della Legge 23.12.1994 n. 724, al personale già dipendente dell'Ateneo, collocato in quiescenza, è possibile conferire incarichi retribuiti di cui al presente regolamento, solo nel caso in cui lo stesso sia collocato in pensione per "vecchiaia" (60 anni per le donne e 65 per gli uomini, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1092/73) o, se collocato in pensione per "anzianità", purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione del servizio.**

ART. 2
Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento per anno accademico, possono essere rinnovati per non più di sei anni.

ART. 3
Programmazione delle attività di docenza attribuite con contratto

1. In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni dettate dal Senato Accademico,

- i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, *Laurea Magistrale e Specializzazione*,
- i *Comitati per la Didattica per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale Interfacoltà*,

propongono, d'intesa con le rispettive strutture didattiche e con i Dipartimenti, per i settori di loro competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di corsi ufficiali ed integrativi per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.

Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso in relazione all'attività da svolgere.

Nel caso di rinnovo, la proposta motivata del Consiglio o del Comitato di cui al 1° comma dovrà tenere conto delle forme di verifica previste dall'ordinamento universitario, e delle eventuali osservazioni delle relative strutture didattiche. Tale proposta dovrà contenere la dichiarazione della persistenza delle particolari esigenze originarie ed una valutazione delle attività didattiche svolte dal docente a contratto.

ART. 4
Regime delle incompatibilità

1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni.

2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altra attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

3. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi del *Regolamento delle somme introitate dall'Università degli Studi di Siena per Prestazioni in Conto Terzi e Atti di Liberalità*, emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale di Ateneo* n. 45.

ART. 5
Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. *In materia previdenziale* ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, *ove previsto*, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività di docenza.

ART. 6

Attivazione delle procedure selettive

1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste dal presente Regolamento.
2. Sulla base della programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche, per titoli ed eventuale prova didattica, per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato.

ART. 7

Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica attinente al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento per il quale è attivata la procedura selettiva.
2. Qualora le strutture didattiche di cui all'art. 3, individuino la possibilità di avvalersi per l'attività di insegnamento della collaborazione di eminenti studiosi, italiani o stranieri per i quali, per la loro chiara fama e per i riconoscimenti scientifici ottenuti si possa, in via eccezionale, proporre la stipula di appositi contratti, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, **le stesse possono formulare la relativa proposta** direttamente al Senato Accademico che delibererà in merito.
3. **Rientrano nella definizione di cui al comma precedente i professori universitari collocati in quiescenza, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 6.**
In tal caso l'incarico può avvenire esclusivamente nell'ambito del settore scientifico-disciplinare cui apparteneva il professore al momento della cessazione, o di settore affine e, comunque, per non più di 5 anni.

ART. 8

Selezione

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
 - titoli professionali;
 - titoli scientifici;
 - titoli accademici.

ART. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Siena e presentate, direttamente o tramite posta *o per via telematica*, entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
In caso di presentazione diretta farà fede la data della ricevuta rilasciata dall'*Ufficio Amministrazione*

Personale Docente; nel caso di spedizione tramite posta, il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, nel caso di invio tramite via telematica la data del termine di questa Università che le riceve.

Alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 copia di un documento di identità del sottoscrittore.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

ART. 10

Esame e valutazione delle domande

1. La struttura proponente di cui all'art. 3 procederà alla valutazione delle domande presentate; qualora lo ritenga opportuno, la stessa potrà individuare una apposita commissione giudicatrice che dovrà essere composta da tre docenti di ruolo.

2. La commissione, qualora nominata, alla prima riunione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i suoi membri ed i concorrenti, nomina al suo interno il Presidente e stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, da formalizzare in apposito verbale.

3. La struttura proponente o la commissione, qualora nominata, al fine di evidenziare la valutazione comparativa effettuata, dovrà redigere una scheda riepilogativa per ogni candidato, che farà parte integrante del verbale, nella quale vengono menzionati i titoli relativi alle varie categorie ed i punteggi attribuiti.

4. Al termine dei propri lavori, la commissione segnala alla struttura didattica proponente di cui all'art. 3 il nominativo dello studioso od esperto con cui stipulare il contratto.

ART. 11

Stipula del contratto

1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento ed il compenso previsto.

Qualora per esigenze didattiche sia necessario stipulare il contratto prima che l'organo competente abbia potuto determinare l'entità del compenso, la determinazione dello stesso verrà definita successivamente e compatibilmente con la disponibilità finanziaria. *Nel caso in cui la spesa sia coperta tramite fondi aggiuntivi esterni, l'origine dei fondi stessi deve essere espressamente indicata nella delibera di impegno, che è comunque subordinato al loro accertamento.*

Per i contratti da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) dovrà essere indicata anche la tipologia del corso (annuale, semestrale ed altre tipologie previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio).

Per i contratti a titolo retribuito dovrà essere indicato anche l'inizio e la fine delle lezioni.

Il pagamento del corrispettivo, *anche in corso d'opera*, è effettuato dietro presentazione di una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento del corso.

2. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con soggetto extra comunitario, la decorrenza del contratto stesso si intende subordinata al rilascio del necessario permesso di soggiorno.

ART. 12

Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a contratto, titolari di incarichi di insegnamenti ufficiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di laurea nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti.

2. I professori a contratto incaricati di svolgere attività didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso.

I corsi dagli stessi svolti possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. Gli stessi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.

3. I professori a contratto sono tenuti:

- a distribuire i *Questionari di "Valutazione della Didattica da parte degli studenti"* sia quello relativo a *"Il corso di insegnamento"*, sia quello relativo a *"Il Docente"*, secondo le modalità fissate dall'Ateneo;

- a presentare al termine del corso, il Registro delle lezioni impartite, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo;

- a presentare nei termini previsti per la programmazione didattica dell'anno accademico successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo, alla struttura proponente di cui all'art. 3.

4. I professori a contratto sono tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione alle attività delle Facoltà e secondo i compiti loro assegnati in conformità di quanto stabilito dalle clausole contrattuali.

5. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio della struttura proponente.

I contratti devono prevedere la rescissione nel caso di gravi violazioni del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

6. Il professore a contratto che assuma servizio di ruolo presso questa Università successivamente alla stipula del contratto, può, previa proposta della struttura, portare a termine il corso al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento.

ART. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.